

ATTO DD 183/A1602B/2025

DEL 20/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1602B - Emissioni e rischi ambientali

OGGETTO: Rettifica per mero errore materiale della D.D. 27 maggio 2024, n. 404 del 27 maggio 2024 “Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla DGR n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, come modificata dalla DD n. 347 del 3 luglio 2000”.

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 404/A1602B/2024 del 27 maggio 2024, è stata adottata la “Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla DGR n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, come modificata dalla DD n. 347 del 3 luglio 2000”;

considerato che, al punto 2 dell'Allegato 1 alla citata determinazione, è indicato che “Possono aderire alla presente autorizzazione anche attività, di cui al precedente punto 1, che utilizzino materiali derivanti da processi di recupero, che ne abbiano fatto cessare la qualifica di rifiuto (EOW), o ancora classificati come rifiuto, ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006 (esclusivamente per i rifiuti riconducibili alle tipologie 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.13, 7.14, 7.31-bis, 13.1 e 13.2 del D.M. 5 febbraio 1998 [...]), fermo restando il necessario adempimento alle procedure previste dalla Parte IV del d.lgs. 152/2006 ed il rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni relative alle emissioni convogliate previste dallo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 27 settembre 2022, n. 152 [...]”;

constatato che tra le tipologie di rifiuto, elencate al suddetto punto 2, sono state indicate, per mero errore materiale, le tipologie 7.7 e la 7.13, in luogo della tipologia 7.6, che risulta invece coerente con le tipologie di impianti e attività, autorizzabili in via generale alle emissioni in atmosfera con il suddetto provvedimento;

atteso che, conseguentemente, occorre rettificare il riferimento alle suddette tipologie di rifiuto, presente, oltre che nell'Allegato 1, anche nell'Allegato 2 alla d.d. n. 404/A1602B/2024 del 27 maggio 2024, sostituendo, ovunque ricorra, il riferimento alle tipologie 7.7 e la 7.13, con il riferimento alla tipologia 7.6;

preso atto, inoltre, che il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione

e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006" ha abrogato il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 27 settembre 2022, n. 152 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e vista pertanto l'opportunità di aggiornare tale riferimento normativo nel testo della determinazione in oggetto;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40-23049 del 10 novembre 1997, con deliberazione n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009 e con deliberazione n. 1-156 del 12 settembre 2024;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- viste le leggi regionali 7 aprile 2000, n. 43 e 26 aprile 2000, n. 44;
- visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160;
- visto il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59;
- visto il d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183;
- visto il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102;

DETERMINA

di procedere alla rettifica, per mero errore materiale, dei riferimenti alle tipologie di rifiuto, indicate nel testo degli Allegati 1 e 2 alla d.d. n. 404/A1602B/2024 del 27 maggio 2024, come di seguito indicato, aggiornando con l'occasione i riferimenti normativi presenti:

- al punto 2 dell'Allegato 1, il periodo:

“Possono aderire alla presente autorizzazione anche attività, di cui al precedente punto 1, che utilizzino materiali derivanti da processi di recupero, che ne abbiano fatto cessare la qualifica di rifiuto (EOW), o ancora classificati come rifiuto, ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006 (esclusivamente per i rifiuti riconducibili alle tipologie 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.13, 7.14, 7.31-bis, 13.1 e 13.2 del D.M. 5 febbraio 1998 (“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”), fermo restando il necessario adempimento alle procedure previste dalla Parte IV del d.lgs. 152/2006 ed il rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni relative alle emissioni convogliate previste dallo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 27 settembre 2022, n. 152 (“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152”)).”;

è sostituito dal seguente:

“Possono aderire alla presente autorizzazione anche attività, di cui al precedente punto 1, che utilizzino materiali derivanti da processi di recupero, che ne abbiano fatto cessare la qualifica di rifiuto (EOW), o ancora classificati come rifiuto, ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006 (esclusivamente per i rifiuti riconducibili alle tipologie 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.14, 7.31-bis, 13.1 e 13.2 del D.M. 5 febbraio 1998 (“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”), fermo restando il necessario adempimento alle procedure previste dalla Parte IV del d.lgs. 152/2006 ed il rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni relative alle emissioni convogliate previste dallo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 27 settembre 2024, n. 127 (“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”)).”;

- al punto 5 dell'Allegato 2 e alla lettera A dell'Allegato 2, il riferimento alle tipologie di rifiuto e ai materiali indicati ai punti 7.7 e 7.13 del D.M. 5 febbraio 1998, è sostituito dal riferimento alla tipologia e ai materiali indicati al punto 7.6. del medesimo decreto.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi